

Penale Ord. Sez. 7 Num. 21583 Anno 2018

Presidente: NOVIK ADET TONI

Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO

Data Udiienza: 15/12/2017

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

DEL REGNO MICHELE nato il 09/08/1956 a BARONISSI

avverso la sentenza del 29/04/2016 del TRIBUNALE di SALERNO

dato avviso alle parti;

sentita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO MANCUSO;

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza del 29/04/2016, il Tribunale di Salerno, riconosciute le attenuanti generiche, condannava Del Regno Michele alla pena di euro 200,00 di ammenda, avendolo ritenuto colpevole del reato ex art. 20-*bis*, comma 2, l. 110/75, accertato il 7/4/2012. All'imputato era stato contestato di aver consegnato alla madre, sprovvista di licenza rilasciata dall'autorità di P.S., le armi e le munizioni da lui regolarmente detenute e dichiarate al Comando Stazione dei Carabinieri di Baronissi.

Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, in difesa dell'imputato, deducendo scorretta qualificazione giuridica del fatto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

Il ricorrente formula doglianze generiche ignorando del tutto le argomentazioni della sentenza impugnata, che ha correttamente qualificato ai sensi dell'art. 20-*bis*, comma 2, l. 110/75 la condotta dell'imputato il quale, riponendo delle armi in un guardaroba all'insaputa della madre - soggetto impaurito dalle armi e quindi imperito nel loro maneggio - è venuto meno al dovere di impedire l'impossessamento delle armi da parte di soggetto che non è in grado di maneggiare le armi adeguatamente.

Per completezza, deve notarsi che l'inammissibilità originaria dell'impugnazione, per la genericità e la manifesta infondatezza dei motivi, impedisce la valida instaurazione dell'ulteriore fase di impugnazione e, quindi, non consente di affermare la prescrizione del reato, nonostante il tempo trascorso durante la pendenza del presente giudizio di legittimità (Sez. 7, n. 6935 del 17/04/2015 - dep. 23/02/2016, Azzini, Rv. 266172).

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 2.000,00 alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

T. T. T.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 2.000,00 alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 15 dicembre 2017.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Luigi Ferrajoli

IL PRESIDENTE

Antonio
